

L'INDENNITA' MERITOCRATICA

Criteria di determinazione secondo equità della indennità aggiuntiva spettante ad agenti e rappresentanti alla cessazione del rapporto di lavoro

di Antonio Belsito

L'indennità meritocratica introdotta per la prima volta con l'Accordo Collettivo degli Agenti e Rappresentanti per il commercio del 26/02/2002 è riconosciuta all'agente che provi di aver procurato nuovi clienti al preponente o di aver stipulato gli affari con i clienti esistenti - e riferita all'art. 1751 cod. civ. - ha subito nell'ultimo decennio una evoluzione che ne ha chiarito e determinato la propria entità.

Trattasi di una indennità aggiuntiva che è dovuta secondo il criterio di quantificazione massimo stabilito come "equo" ai sensi dell'art. 1751 cod. civ..

Infatti la previsione del citato Accordo Collettivo del 2002 dava luogo alla creazione di una versione speculare del T.F.R., mentre l'indennità prevista dall'art. 1751 cod. civ. era caratterizzata dall'assunzione del **rischio imprenditoriale** e non poteva avere natura assistenzialistica.

Quanto indicato nell'A.E.C. del 2002 è stato ritenuto dalla giurisprudenza il "**minimo garantito**".

Successivamente la Corte di Giustizia delle Comunità Europee con sentenza del 23/03/2006 (causa C-465/04) determinava l'applicabilità dell'indennità meritocratica ritenendola più elevata dell'indennità di clientela e del F.I.R.R..

Di conseguenza l'indennità meritocratica seppur introdotta dal citato accordo del 2002, secondo la Corte di Giustizia Europea andava quantificata secondo il massimo previsto dall'art. 1751 cod. civ., il cui importo veniva ritenuto equo in considerazione dei vantaggi procurati dall'agente al preponente.

A tal proposito la Corte di Cassazione è intervenuta con una prima sentenza nel

2008 (19 febbraio 2008 n. 4056) ed una successiva conforme nel 2009 (1 giugno 2009 n. 12724) andando oltre quanto previsto dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee che aveva sostanzialmente ritenuto la prevalenza del criterio previsto dagli accordi collettivi rispetto al criterio legale di cui all'art. 1751 cod. civ..

I giudici di legittimità nel rimettere al giudice del rinvio, infatti hanno chiesto di verificare se all'agente, sulla base degli elementi di fatto considerati, spettasse in ragione della meritevolezza del suo operato un'indennità di importo **maggiore** rispetto a quella garantito dall'accordo collettivo.

In pratica è emersa la necessità di ricondurre ad equità¹ la quantificazione dell'importo spettante nei limiti della meritevolezza dell'agente, criterio che poteva dunque superare *in melius* quello indicato dall'accordo collettivo.

Orbene, il 16/02/2009 è stato approvato il nuovo Accordo Economico Collettivo per il commercio degli Agenti e Rappresentanti.

¹ Cfr. Cass. civ. Sez. lav. 24 luglio 2007 n. 16347. Secondo la S.C. la valutazione dell'indennità meritocratica dovrà essere effettuata alla cessazione del rapporto secondo il canone di equità in base alle modalità concrete del suo svolgimento. Per cui dovendo assicurarsi all'agente il risultato migliore stante la inderogabilità a svantaggio dell'agente, l'importo determinato dal Giudice secondo la legge vigente dovrà prevalere su quello inferiore spettante in applicazione di regole pattizie, individuali o collettive. Il minimo garantito dall'A.E.C. del 27/11/1992 e successivo 26/02/2002 può essere considerato di maggior favore soltanto nel caso in cui non spetti all'agente l'indennità di legge in misura inferiore.

All'articolo 12 di tale contratto si evidenzia che allo scopo di dare piena applicazione all'art. 1751 cod. civ. ed in ossequio all'art. 17 della Direttiva CEE 86/653 per individuare i criteri di determinazione della misura dell'indennità spettante in caso di fine rapporto è stabilito che la predetta indennità sarà composta di tre emolumenti :

1. il primo, denominato **indennità di risoluzione del rapporto**, riconosciuto all'agente o rappresentante anche se non ci sia stata da parte sua alcun incremento della clientela e/o del fatturato e risponde principalmente al criterio dell'equità;
2. il secondo, denominato **indennità suppletiva di clientela**, sarà riconosciuto ed erogato all'agente o rappresentante secondo le modalità di cui al successivo capo II. Anche tale emolumento risponde al principio di equità e non necessita per la sua erogazione della sussistenza della prima condizione indicata nell'art. 1751, comma 1, cod. civ.;
3. il terzo denominato "**indennità meritocratica**" risponde ai criteri indicati dall'art. 1751 cod. civ., relativamente alla sola parte in cui prevede come presupposto per l'erogazione l'aumento del fatturato con la clientela esistente e/o l'acquisizione di nuovi clienti.

La corresponsione dell'indennità meritocratica spetta in misura non superiore alla differenza tra la somma di indennità di risoluzione del rapporto ed indennità suppletiva di clientela ed il valore massimo previsto dal terzo comma dell'art. 1751 cod. civ..

La predetta indennità matura nel solo caso in cui l'importo complessivo dell'indennità di risoluzione del rapporto e dell'indennità suppletiva di clientela:

- a) sia inferiore al valore massimo previsto dall' art. 1751, comma 3, cod. civ.;
- b) ricorrono le condizioni per cui l'agente al momento della

cessazione del rapporto abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti ed il preponente riceve ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti.

L'indennità meritocratica, come già detto, è ritenuta una indennità **aggiuntiva** che spetta in misura non superiore alla differenza tra la somma dell'indennità di risoluzione del rapporto e dell'indennità suppletiva di clientela ed il valore massimo previsto dal terzo comma dell'art. 1751 cod. civ.².

Tale indennità, secondo l'A.E.C. del 2009, sarà pari alla differenza fra un valore non inferiore a quello individuato nelle ipotesi sopra descritte e quanto di competenza dell'agente a titolo di indennità di risoluzione rapporto ed indennità suppletiva di clientela.

Però la giurisprudenza di legittimità del 2009 sopra citata, va oltre quanto stabilito dagli A.E.C. del Commercio del 2009 demandando al giudice di merito di quantificare secondo equità, così verosimilmente superando i criteri stabiliti dagli accordi collettivi.

Di conseguenza volta per volta in considerazione dell'entità dello sviluppo degli affari con i clienti nuovi o esistenti, si potrà chiedere che il Giudice ai sensi dell'art. 1751 cod. civ., tenendo come punto di partenza per i minimi garantita le indicazioni fornite dall'A.E.C. del 2009, liquidi secondo equità con il risultato più favorevole all'agente.

² Art. 1751, comma 3, cod. civ. (Indennità in caso di cessazione del rapporto): "*L'importo dell'indennità non può superare una cifra equivalente ad un'indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall'agente negli ultimi cinque anni e, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione*".